

COMUNE DI AGLIE'

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLA GIUNTA COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSIGLIARI IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 13/05/2022

INDICE

1. Oggetto
2. Requisiti tecnici minimi per le sedute in modalità videoconferenza
3. Convocazione delle sedute
4. Svolgimento delle sedute in videoconferenza
5. Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE,
DELLE COMMISSIONI CONSIGLIARI E DELLA GIUNTA COMUNALE
IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità videoconferenza, delle riunioni del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e della Giunta comunale del Comune di Agliè.
2. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità videoconferenza” le riunioni del Consiglio e della Giunta, nonché delle Commissioni consiliari, che si svolgono quando uno o più componenti siano collegati in videoconferenza, anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione.
3. Per videoconferenza si intende l’utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefoni oppure via internet o satellite).

Art. 2. Requisiti tecnici minimi per le sedute in modalità videoconferenza

1. La partecipazione a distanza alle riunioni degli Organi collegiali in modalità videoconferenza presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - la pubblicità delle sedute del Consiglio ovvero la segretezza delle sedute della Giunta e delle Commissioni consiliari;
 - l’identificazione degli intervenuti;
 - la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell’organo di partecipare in tempo reale sia in presenza presso la sede comunale che da remoto e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
 - la visione degli atti della riunione;

- lo scambio di documenti;
- la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;
- la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale, di sistemi informatici di condivisione di files o, eccezionalmente, tramite fax.

Art. 3. Convocazione delle sedute

1. La convocazione delle adunanze per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità di videoconferenza deve essere effettuata, a cura del Sindaco per le sedute del Consiglio o della Giunta, ovvero a cura dei Presidenti di ciascuna Commissione Consiliare, tutti i componenti dell'Organo.

2. La convocazione di cui al comma 1 deve contemplare espressamente l'indicazione del possibile ricorso alla modalità in videoconferenza .

3. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno comunicate ad ogni componente le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici o di telecomunicazioni di collegamento utilizzati per la videoconferenza.

4. Nel caso di seduta in videoconferenza , uno o più componenti del Consiglio o della Giunta o delle Commissioni potranno essere collegati per videoconferenza anche dal Palazzo comunale.

Art. 4. Svolgimento delle sedute in videoconferenza

1. La partecipazione dei componenti alle sedute a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.

2. Per lo svolgimento delle sedute con modalità in videoconferenza i componenti del Consiglio e della Giunta, ovvero delle Commissioni consiliari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2, si avvalgono di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva partecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e della segretezza.

3. Per la validità delle sedute in modalità videoconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti per le adunanze ordinarie e straordinarie come disciplinate dallo Statuto.

4. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la pubblicità ovvero la segretezza della seduta.

5. Il Sindaco (ovvero i Presidenti delle Commissioni) e il Segretario Generale, o chi li sostituisce, possono prendere parte alle sedute in videoconferenza da una sede diversa del Palazzo comunale.

6. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.

7. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e rinviata.

8. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco ovvero dal Presidente, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione in modo palese, nominativamente, mediante affermazione vocale – audio, accompagnata da attivazione della video webcam.

9. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti impossibilitati a collegarsi in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

10. Nel caso di votazione a scrutinio segreto si provvederà mediante utilizzo di specifici applicativi informatici che gestiscano tale modalità di votazione anche da remoto. Qualora questo non sia possibile la seduta degli organi istituzionali si svolgerà in presenza.

11. E' fatto obbligo ai partecipanti di permanere davanti alla videocamera per tutta la durata della seduta. In caso di necessità di assentarsi momentaneamente o di

abbandonare la seduta definitivamente, dovrà previamente comunicare la circostanza al Presidente e al Segretario che annoterà l'assenza.

12. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.

Art 5. Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore con al momento dell'avvenuta eseguibilità della delibera di approvazione.